

N. 38212/18158 di Repertorio.

—**INTEGRAZIONE DI ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE**—
—**REPUBBLICA ITALIANA**—

Il giorno 4 quattro marzo 2024 duemilaventiquattro.

In Como, Via Volta n. 54.

Avanti a me **Dottor RODOLFO CASNATI**, Notaio residente in Menaggio, iscritto al Collegio Notarile di Como e Lecco, sono comparsi i signori:

PALPON ROBERTO, nato a Legnago (VR) il 16 novembre 1950, residente a Seregno (MB), Via Silva Silvio n. 10,

Codice Fiscale: PLP RRT 50S16 E512V;

che dichiara di intervenire nella sua qualità di esecutore testamentario delle volontà del defunto Brivio Dino, che era nato a Como il 7 ottobre 1937, deceduto a Montorfano il 6 ottobre 2022, disponendo dei propri beni con testamento olografo in data 13 febbraio 2022, pubblicato con verbale in data 19 ottobre 2022, n. 65919/32870 di Repertorio del Dottor Christian Nesi, Notaio in Como, registrato a Como il 31 ottobre 2022 al numero 22965 (Serie 1T);—
e nella sua qualità di Presidente della:

"FONDAZIONE SILVANO E DINO BRIVIO Ente del Terzo Settore", con sede in Villaguardia (CO), Località Civello, Via Firenze n. 7A, Codice Fiscale: 95147510135;

PALPON CHIARA, nata a Seregno (MB) il 26 maggio 1978, residente a Seregno (MB), Via Mozart n. 19A,

Codice Fiscale: PLP CHR 78E66 I625Q;

BIANCHI PIERLUIGI, nato a Como (CO) il 6 ottobre 1959, residente a Cermenate (CO), Via Montebello n. 16,

Codice Fiscale: BNC PLG 59R06 C933R;

che dichiarano di intervenire nella loro qualità di membri dell'Organo di Amministrazione della predetta Fondazione;

ROMANO (cognome) ENZO (nome), nato a Como il 20 giugno 1945, residente a Luisago, Via Ronco n. 2,

Codice Fiscale: RMN NZE 45H20 C933R;

COTTICA ALESSANDRO, nato a Sondrio (SO) il 26 marzo 1967, domiciliato a Sondrio (SO), Via Ragazzi del '99 n. 19,

Codice Fiscale: CTT LSN 67C26 I829M.

Persone della cui identità personale io Notaio sono certo, che con il presente atto dichiarano quanto segue:

—**In primo luogo**—

L'intervenuto Bianchi Pierluigi rassegna le proprie dimissioni da membro dell'organo di amministrazione per motivi personali;

in sua sostituzione viene nominato Romano (cognome) Enzo (nome), nato a Como il 20 giugno 1945, residente a Luisago, Via Ronco n. 2, Codice Fiscale: RMN NZE 45H20 C933R, che accetta.

—**In secondo luogo**—

gli intervenuti Palpon Roberto, Palpon Chiara e Romano Enzo, nelle predette loro qualità,

—premettono—

- che con atto in data 10 novembre 2023, n. 38041/18010 di Repertorio del Dottor Rodolfo Casnati, Notaio in Menaggio, registrato a Como il 27 novembre 2023 al numero 22647 (Serie 1T), è stata costituita la **"FONDAZIONE SILVANO E DINO BRIVIO Ente del Terzo Settore"**;



Dott. Rodolfo Casnati
NOTAIO
Via Marconi 9 - Menaggio
Tel. 0344/34180
info@notaiocasnati.it

- per l'iscrizione della Fondazione nel RUNTS è stata presentata la relativa istanza;_____

- la "Provincia di Como" Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del terzo settore di Regione Lombardia, tramite Pec del RUNTS in data 26 gennaio 2024 ha richiesto l'integrazione della documentazione prodotta;_____

- tra le richieste formulate vi è quella di procedere alla nomina dell'organo di controllo;_____

il Presidente Roberto Palpon dichiara che, per la complessità del compito che verrà affidato all'organo di controllo, in considerazione dell'entità e della composizione del patrimonio di cui la Fondazione è stata nominata erede dal signor Dino Brivio con il predetto, è necessario procedere alla modifica dell'art. 14 dello Statuto nel senso di prevedere che sia possibile attribuire un compenso ai membri dell'organo di controllo in conformità alle linee guida portate dall'Informativa n. 7/2021 in data 20 gennaio 2021 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

_____tutto quanto sopra premesso:_____

l'intervenuto Palpon Roberto, nelle predette sue qualità, dichiara:_____

- che il patrimonio iniziale, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, è costituito dalla somma in denaro pari ad Euro 30.000,00 (trentamila) che è stata depositata sul conto corrente dedicato aperto, a' sensi della legge 4 agosto 2017 n. 124, dal Notaio Rodolfo Casnati presso Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., identificato con codice IBAN: _____
IT79 P035 8901 6000 1057 0707 030;_____

- che al Notaio è stato conferito incarico per redigere l'attestazione espressa circa la sussistenza del patrimonio minimo dell'Ente;_____

- che, nell'adempimento dell'incarico ricevuto, il Notaio ha redatto la predetta attestazione che viene allegata al presente atto sotto la lettera "A";_____

- che l'indirizzo di posta elettronica certificata della "FONDAZIONE SILVANO E DINO BRIVIO Ente del Terzo Settore" è il seguente:_____
fondazionebrivio@pec.it;

- che a comporre l'Organo di Controllo viene nominato il Ragionier Cottica Alessandro, nato a Sondrio (SO) il 26 marzo 1967, domiciliato a Sondrio (SO), Via Ragazzi del '99 n. 19, Codice Fiscale: CTT LSN 67C26 I829M;_____

il quale dichiara di accettare l'incarico precisando che a suo carico non sussistono né cause di ineleggibilità, né di decadenza, e di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 30 del C.T.S., come risulta anche dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che si allega al presente atto sotto la lettera "B";

- di modificare l'articolo 14 dello Statuto della Fondazione come segue:_____

*"14.9 - Per i membri dell'organo di controllo è previsto un compenso deliberato dall'organo di amministrazione, congruo all'impegno temporale richiesto e all'ampiezza e alla complessità dell'incarico, da valutarsi anche in relazione al settore di attività in cui opera la fondazione, all'assetto organizzativo della stessa, nonché alla consistenza patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente.";*_____

- di dare atto che lo statuto della Fondazione, contenente la modifica come sopra deliberata, risulta dal testo che si allega al presente atto sotto la lettera "C";_____

- gli intervenuti Palpon Roberto, Palpon Chiara e Romano Enzo, quali membri dell'organo di amministrazione della Fondazione, precisano che il Presi-

dente della Fondazione è anche Presidente dell'organo di amministrazione, del quale, a' sensi dell'articolo 10 dello statuto, è membro di diritto, e che pertanto la sua nomina, la sua durata in carica e la sua scadenza sono disciplinati dall'articolo 10 dello Statuto._____

Gli intervenuti dispensano espressamente me Notaio dal dare lettura di quanto allegato._____

Di questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, ho dato lettura agli intervenuti, che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio, unitamente agli allegati, alle ore quindici e minuti quaranta.

Consta di un foglio occupato per due intere pagine e parte della terza._____

Roberto Palpon_____

Chiara Palpon_____

Bianchi Pierluigi_____

Romano Enzo_____

Alessandro Cottica_____

Rodolfo Casnati notaio_____

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 38212/18158 DI REPERTORIO

Dott. Rodolfo Casnati - Notaio
E-mail: rcasnati@notariato.it

ATTESTATO

Ai sensi dell'art. 16 del D.M. Lavoro 15 settembre 2020, n. 106

Il sottoscritto Dottor Rodolfo Casnati, Notaio in Menaggio, iscritto nel Collegio Notarile di Como e Lecco

premessi che:

- 1) - con atto da me Notaio ricevuto in data 10 novembre 2023, n. 38041/18010 di Repertorio, registrato a Como il 27 novembre 2023 al numero 22647 (Serie 1T), è stata costituita la **"FONDAZIONE SILVANO E DINO BRIVIO Ente del Terzo Settore"**, con sede in Villaguardia (CO), Località Civello, Via Firenze n. 7A, che intende ottenere l'iscrizione nel RUNTS;
- 2) - il patrimonio iniziale dell'ente, che ammonta ad Euro 30.000,00 (trentamila) è stato apportato in denaro mediante versamento sul mio conto corrente dedicato;

ATTESTO

la sussistenza del patrimonio minimo richiesto dall'art. 22, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Como, 4 marzo 2024.

Roberto Polini
Chiriacella
Bianchi Pirelli
Romano
Aleandro Colicci



Veronica Casnati

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(da compilarsi in sostituzione del titolo idoneo ad eseguire l'intervento)

Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 N. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

Il sottoscritto RAG. ALESSANDRO COTTICA, c.f. CTT LSN 67C26 I829M, nato il 26 marzo 1967 a Sondrio (SO), con Studio in 23100 Sondrio (SO), alla via Ragazzi Del '99 n. 19, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Sondrio al n. 61/A dall'8 marzo 1993, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con riferimento all'incarico di Controllore Unico della "Fondazione Silvano e Dino Brivio - Ente del Terzo Settore", costituita in data 10 novembre 2023 (Atto n. 38041/18010 di Repertorio - Dott. Rodolfo Casnati),

D I C H I A R A

che non sussistono, in capo allo stesso, cause di ineleggibilità o di decadenza e di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 30 CTS (ex art. 8, c. 6, lett. n) DM 106/2020, richiamato dall'art. 16, c. 2 DM 106/2020).

Como, 4 marzo 2024

Il Dichiarante (**)

Alessandro Cottica


(**) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.

N.B.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguenti, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Sanzioni Penali: Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Informativa ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati personali sono acquisiti per le operazioni necessarie al rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 60 del DPR n. 753 dell'11 luglio 1980, alla riduzione delle distanze legali dalla linea ferroviaria in concessione e sono raccolti e trattati da Regione Lombardia esclusivamente ai fini del rilascio della suddetta autorizzazione. Il trattamento dei dati avviene con modalità informatizzate e manuali. La mancata raccolta dei dati comporta l'inammissibilità dell'istanza. Il titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia nella persona del Presidente, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale della Direzione Infrastrutture e Mobilità, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano. All'interessato al trattamento, sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. Detti diritti potranno essere esercitati nei confronti del soggetto responsabile del trattamento dei dati nelle forme di cui all'art. 8 del citato decreto.

Roberto Polpu
Chiara Pappa
Bibi Purluzzi
Raimonda



Rodolfo Casnati

Allegato "C" all'atto n. 38212/18158 di Repertorio

PARTE I

LA FONDAZIONE

Art. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITA' E DURATA

È corrente ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. del Codice del Terzo Settore o CTS, una Fondazione denominata

"FONDAZIONE SILVANO E DINO BRIVIO Ente del terzo settore"

con sede a Villaguardia (CO), Località Civello, Via Firenze n. 7A.

La Fondazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e non può distribuire utili e/o gli avanzi di gestione fondi e riserve comunque denominate a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri membri degli organi della Fondazione e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto; i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statuari.

La Fondazione opera, e le sue finalità statuarie si realizzano, nell'ambito del territorio della Regione Lombardia.

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2 - DELEGAZIONI E UFFICI

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Ente, attività di promozione, nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3 - SCOPI E ATTIVITA'

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, in particolare, di assistenza, educazione, formazione e ricreazione in favore di bambini, di persone anziane o malate, supportando la scuola dell'infanzia primaria e secondaria, nonché gli anziani del paese di Luisago (CO) e gli ospedali ed enti benefici in generale, attraverso l'erogazione gratuita di denaro nonché il supporto alle strutture ed enti che erogano beni e servizi in ambito sociale, sociosanitario, sanitario, didattico, formativo, al fine di rafforzare la preparazione scolastica e culturale e migliorare la qualità della vita delle persone bisognose.

Essa si pone, inoltre, come scopo il miglioramento della vita della comunità e la promozione della cultura della solidarietà.

La Fondazione intende raccordarsi e sviluppare tutte le sinergie e collaborazioni possibili in particolare con la scuola dell'infanzia primaria e secondaria di Luisago, nonché con la parrocchia dello stesso Comune, e, in generale, con altri organismi, enti pubblici o privati, italiani o esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

Art. 4 - ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto e/o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà, in diritto di superficie o in comodato di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano

considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;

d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;

f) svolgere ogni altra attività idonea e di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione può svolgere, in via secondaria e strumentale, "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale.

Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

Art. 5 - VIGILANZA

L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

PARTE II

IL PATRIMONIO

Art. 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

* dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dal Fondatore, in sede di atto costitutivo;

* dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati, secondo le norme del presente Statuto;

* dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

* dalla parte di rendite non utilizzata che, con decisione dell'Organo di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

* da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Art. 7 - FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

* dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

* da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

* da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 8 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre l'Organo di Amministrazione approva il bilancio di programmazione e di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e della nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 *bis* e seguenti del Codice Civile.

Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli organi ed uffici della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Fermo restando quanto sopra, la Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

PARTE III

____ ORGANI E FUNZIONI ____

Art. 9 - ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- * l'Organo di Amministrazione;
- * il Presidente della Fondazione;
- * il Direttore e la Segreteria Amministrativa;
- * l'Organo di Controllo e il revisore legale, se nominato.

Art. 10 - L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione provvede all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione, con criteri di trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati.

Esso è composto da tre membri, di cui uno di diritto e due nominati dal Presidente della Fondazione.

E' membro di diritto il Presidente della Fondazione, con funzione di Presidente dell'Organo di Amministrazione;

I membri dell'Organo di Amministrazione nominati dal Presidente della Fondazione restano in carica tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina. Sono rieleggibili senza un numero massimo di mandati.

I membri dell'Organo di Amministrazione nominati dal Presidente della Fondazione possono essere dallo stesso revocati per giusta causa.

In caso di revoca, dimissioni, sopravvenuta incapacità o morte di uno dei membri dell'Organo di Amministrazione nominati dal Presidente della Fondazione quest'ultimo provvederà a nominare il nuovo membro in sostituzione entro sessanta giorni da quando si è perfezionata la revoca o si è avuta notizia delle dimissioni o della sopravvenuta incapacità o morte del membro precedentemente in carica.

Il nuovo membro così nominato rimarrà in carica sino alla scadenza naturale dell'incarico del membro sostituito.

Per una migliore efficacia nella gestione della Fondazione, l'Organo di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri o al Direttore della Fondazione, determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega.

L'Organo di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vicepresidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

L'Organo di Amministrazione può riunirsi a distanza con i metodi indicati dall'articolo seguente.

Art. 11 - CONVOCAZIONE E QUORUM

L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due dei suoi membri attraverso comunicazione scritta senza obblighi di forma, trasmessa almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza con mezzi idonei a provarne la ricezione; in caso di necessità o urgenza, la comunicazione dovrà comunque essere trasmessa, nelle forme sopra descritte, almeno tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

L'adunanza dell'Organo di Amministrazione è validamente costituita con la presenza di almeno due membri e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, assume un peso determinante il voto del Presidente della Fondazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente Vicario, se nominato, oppure dal membro dell'Organo di Amministrazione più anziano d'età.

L'assemblea dei membri dell'Organo di Amministrazione nomina al suo interno un segretario.

Delle riunioni è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente dell'adunanza e dal segretario.

Art. 12 - IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente dell'Organo di Amministrazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando Avvocati.

In particolare, il Presidente attua i programmi deliberati dall'Organo di Amministrazione, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a supporto delle singole iniziative della Fondazione.

Dirige e coordina gli uffici della Fondazione ed è capo della segreteria amministrativa e del personale dipendente della Fondazione medesima.

Predisporre i programmi di attività della Fondazione e dà loro esecuzione, dopo che gli stessi siano stati approvati dall'Organo di Amministrazione.

E' responsabile del coordinamento e del controllo delle attività degli enti o dei collaboratori esterni eventualmente chiamati a partecipare alle singole iniziative della Fondazione.

Predisporre gli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo accompagnati da una relazione annuale sulla politica culturale, sui programmi e sulle attività realizzate e/o programmate.

Nelle sue attività esso potrà conferire mandati specifici per particolari incarichi e avvalersi di collaboratori, anche attraverso specifiche deleghe personali.

In caso di assenza o impedimento del Presidente della Fondazione, il Vicepresidente Vicario, se nominato, lo sostituisce a tutti gli effetti.

Il Presidente può riunire gli organi, le delegazioni e gli uffici della Fondazione in adunanza plenaria, quale momento di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione nonché dei risultati raggiunti dalla stessa.

In tale caso intervengono, oltre a tutti gli organi ed uffici della Fondazione, i rappresentanti degli uffici e/o delegazioni estere, nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni od Enti italiani o esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato, ovvero alla Fondazione medesima.

Art. 13 - IL DIRETTORE E LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

Il Direttore può essere nominato, su proposta del Presidente, dall'Organo di Amministrazione.

Il Presidente potrà attribuire al Direttore eventualmente nominato, in tutto o in parte, le proprie funzioni.

Il Direttore eventualmente nominato, in accordo con il Presidente, compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti alla gestione.

La segreteria amministrativa è ufficio della Fondazione costituito da un massimo di due membri, nominati dall'Organo di Amministrazione su proposta del Presidente.

Tra i compiti devoluti alla segreteria amministrativa rientrano: la gestione della corrispondenza; la protocollazione ed archiviazione dei documenti amministrativi e contabili; la pianificazione dell'agenda appuntamenti del Presidente e del Direttore; la redazione delle bozze dei verbali e delle relazioni delle adunanze dell'Organo Amministrativo; il supporto agli Organi della Fondazione nelle attività strumentali al perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente nonché alla redazione del progetto di bilancio d'esercizio.

Art. 14 - L'ORGANO DI CONTROLLO

14.1 - L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Organo di Amministrazione all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre controllori effettivi, uno dei quali riveste la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

14.2 - In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente dell'Organo di Amministrazione, la notizia del-

la cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

14.3 - Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

14.4 - Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio dei Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

14.5 - Qualora compete all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisore legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

14.6 - Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione;
- c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
- e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

14.7 - L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza dell'Organo di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

14.8 - L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazio-

ne;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo all'Organo di Amministrazione, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione

e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

14.9 - Per i membri dell'organo di controllo è previsto un compenso deliberato dall'organo di amministrazione, congruo all'impegno temporale richiesto e all'ampiezza e alla complessità dell'incarico, da valutarsi anche in relazione al settore di attività in cui opera la fondazione, all'assetto organizzativo della stessa, nonché alla consistenza patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente.

14.10 - La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

14.11 - La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.

PARTE IV

____ DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ____

Art. 15 - ESTINZIONE O SCIoglIMENTO

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dall'Organo di Amministrazione.

Art. 16 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore e le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni private riconosciute.

Roberto Palpon

Chiara Palpon

Bianchi Pierluigi

Romano Enzo

Alessandro Cottica

Rodolfo Casnati notaio

Certifico io sottoscritto, dott. **Rodolfo Casnati**, notaio in Menaggio (CO), iscritto nel distretto notarile di Como e Lecco, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.

Menaggio, addì 5 marzo 2024, nel mio studio in via Marconi, 9.

Firmato digitalmente: Rodolfo Casnati Notaio

Certifico io sottoscritto, dott. **Rodolfo Casnati**, notaio in Menaggio (CO), iscritto nel distretto notarile di Como e Lecco, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.

Menaggio, addì
nel mio studio in via Marconi, 9.

Firmato digitalmente: Rodolfo Casnati Notaio